



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

Circolare n. 9

Roma, 31 marzo 2017

**Ai Circoli di golf Affiliati e Aggregati
Ai Comitati e Delegati Regionali**

e p.c. **Al Consiglio Federale**

Oggetto : Piano d'Azione Nazionale – PAN – e uso sostenibile dei Fitosanitari –
Consulta degli Organi Periferici – Milano – 29 marzo 2017

Facendo seguito alla Circolare n. 8 dello scorso 24 marzo, si allega il documento redatto dal dott. Massimo Mocioni della Sezione Tappeti Erbosi della FIG in relazione al Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti Fitosanitari, in occasione della Consulta degli Organi Periferici tenutasi presso la sede CONI a Milano il 29 marzo u.s.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Maria Teresa Paporozzi

Allegati : 1

Aggiornamenti sul Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)

Massimo Mocioni



Il PAN è stato definito con il DM del 22/1/14 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 35 del 12/2/2014, giorno dell'entrata in vigore. È firmato dai Ministri dell'Agricoltura, dell'Ambiente e della Salute.



A.5.6 - Misure per la riduzione dei rischi nelle aree frequentate dalla popolazione

- Le Regioni e le province autonome possono predisporre linee d'indirizzo relative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per la gestione del verde urbano
- Le autorità locali competenti, tenendo conto delle linee d'indirizzo, adottano provvedimenti necessari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione
- Queste aree includono **parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative cortili e aree verdi presso plessi scolastici o**



- È fatto obbligo di:
 - **Avvisare la popolazione** con cartelli che indicano la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento, la durata del divieto di accesso all'area trattata
 - Se non è presente sull'etichetta, **il tempo di rientro sarà di 48 ore**
 - Non possono essere usati prodotti con tempi di rientro più lunghi
 - **L'accesso dovrà essere vietato** con una specifica segnalazione
 - I trattamenti dovranno essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone



A.5.6.2 - Uso di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida

- Le Regioni e le province autonome definiranno entro il **febbraio 2016** protocolli tecnici per i trattamenti in aree frequentate dalla popolazione
- Non sono permessi irrorazioni con insetticidi in periodi di fioritura
- Sono da privilegiare misure di lotta biologica o trattamenti con prodotti a basso rischio.
- Non potranno essere usati prodotti tossici o molto tossici e con le stesse classi di rischio definite precedentemente



Classificazioni

DPD		CLP	
R20	Nocivo per inalazione	H332	Nocivo se inalato
		H371	Può provocare danni agli organi
R21	Nocivo a contatto con la pelle	H312	Nocivo per contatto con la pelle
R22	Nocivo per ingestione	H302	Nocivo se ingerito
R23	Tossico per inalazione	H330	Letale se inalato
		H331	Tossico se inalato
		H370	Provoca danni agli organi
R24	Tossico a contatto con la pelle	H311	Tossico per contatto con la pelle
R25	Tossico per ingestione	H301	Tossico se ingerito
R26	Molto tossico per inalazione	H330	Letale se inalato
R27	Molto tossico a contatto con la pelle	H310	Letale a contatto con la pelle
R28	Molto tossico per ingestione	H300	Letale se ingerito
R36	Irritante per gli occhi	H319	Provoca grave irritazione oculare
R37	Irritante per le vie respiratorie	H335	Può irritare le vie respiratorie
R38	Irritante per la pelle	H315	Provoca irritazione cutanea
R40	Possibilità di effetti cancerogeni – Prove insufficienti	H351	Sospettato di provocare il cancro
R41	Rischio di gravi lesioni oculari	H318	Provoca gravi lesioni oculari
R42	Può provocare sensibilizzazione per inalazione	H334	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

R43	Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea
R48	Pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata	H372	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata e ripetuta
		H373	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata e ripetuta
R60	Può ridurre la fertilità	H360F	Può nuocere alla fertilità
R61	Può danneggiare i bambini non ancora nati	H360D	Può nuocere al feto
R62	Possibile rischio di ridotta fertilità	H361f	Sospettato di nuocere alla fertilità
R63	Rischio possibile di danni ai bambini non ancora nati	H361d	Sospettato di nuocere al feto
R64	Possibile rischio per bambini allattati al seno	H362	Può essere nocivo per lattanti allattati al seno
R68	Possibilità di effetti irreversibili	H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche

D.g.r. 6 marzo 2015 - n. X/3233

Approvazione delle linee guida per l'applicazione in Lombardia del piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

9.2. MISURE DA ADOTTARE NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI E/O IN AMBIENTE URBANO

Il contenimento delle erbe infestanti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e/o in ambiente urbano può essere effettuato con le seguenti modalità:

- attraverso il diserbo meccanico e fisico;
- l'utilizzo di acido pelargonico;
- l'utilizzo di erbicidi sistemici totali con attrezzature che distribuiscono la sostanza attiva pura, senza la necessità di miscelare con acqua;
- l'utilizzo di sistemi a base di acqua calda che veicolano tensioattivi biodegradabili al 100%

Ogni altro tipo di intervento con prodotti fitosanitari che non ricadono nelle specifiche sopra riportate sono ammessi solo a fronte di specifiche prescrizioni disposte da un Consulente abilitato ai sensi della Direttiva 128/2009/CEE e del D.lgs. 150/2012. La prescrizione è redatta in forma scritta, su apposito modulo (allegato 9).

E' comunque fatto divieto di utilizzare sostanze attive aventi azione erbicida totale da distribuirsi direttamente al suolo in forma granulare.

Il Consulente fornisce consulenza sulla difesa fitosanitaria e sull'impiego sicuro dei prodotti fitosanitari, nell'ambito professionale o può avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta con i soggetti responsabili dell'area da trattare (Amministrazioni Locali, Enti Parco ecc.).

Le attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari dovranno essere tarate ogni anno.

Linee indirizzo

- Piemonte
- Veneto
- Emilia Romagna
- Umbria
- Sicilia
- Provincia di Trento

Linee indirizzo Regione Piemonte

- DGR 20 giugno 2016 n° 25-3509
- “...delibera di prevedere che le autorità locali, competenti per la flora infestante, pubblichino nei propri siti web istituzionali le aree dove il mezzo chimico è vietato, e darne comunicazione al gruppo di lavoro regionale e all’ANCI”

Linee indirizzo Regione Piemonte

- I prodotti fitosanitari:
 - Devono riportare in etichetta l'indicazione di impiego specifica in ambito extragratico
 - Non devono riportare in etichetta le indicazioni di pericolo previste dal PAN
 - Non devono contenere sostanze CMR o sensibilizzanti (punto 3 della scheda di sicurezza)

Linee indirizzo Regione Piemonte

- Precisa che:
 - “Per la gestione di prati, tappeti erbosi e campi sportivi non risultano disponibili diserbanti selettivi rispondenti alla prescrizioni del PAN.”

Linee indirizzo Regione Veneto

- DGR del 1/8/2016 n° 1262
- **Allegato A:** Indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari
- **Allegato B:** Proposta di regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate da popolazione o da gruppi vulnerabili
- **Allegato C:** Protocollo tecnico per l'uso di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida ed acaricida nelle aree frequentate da popolazione o da gruppi vulnerabili

Linee indirizzo Regione Emilia Romagna

- DGR 18 aprile 2016 n° 541
- “l’obbligo di informazione preventiva, tramite applicazione di cartellonistica, da parte degli utilizzatori di prodotti fitosanitari è previsto nelle aree frequentate da popolazione o da gruppi vulnerabili di proprietà pubblica o privata destinata ad uso pubblico o ad uso collettivo da intendersi come aree accessibili ai soli ospiti, clienti e soci..”

Linee indirizzo Regione Emilia Romagna

- La zona oggetto d'intervento dovrà essere segnalata con cartellonistica adeguata e visibile posta ai bordi della zona stessa prima dell'inizio dell'intervento (almeno 24 ore prima).
- La cartellonistica deve essere mantenuta per il tempo di rientro.

Linee indirizzo Regione Emilia Romagna

- Non è obbligatoria la segnalazione preventiva nelle aree di proprietà privata destinate ad uso pubblico o ad uso collettivo qualora i trattamenti siano effettuati quando queste non sono accessibili ad ospiti, clienti e soci.

A.3) Procedura di notifica dei trattamenti nelle aree specifiche di cui ai punti A.5.4, A.5.5 e A.5.6 del PAN

Chiunque effettua trattamenti utilizzando prodotti fitosanitari nelle aree specifiche di cui ai punti A.5.4, A.5.5 e A.5.6 del PAN, ai fini di adempiere agli obblighi di informazione preventiva prevista dal punto A.2.2 dello stesso PAN, deve effettuare notifica dell'intervento alle Autorità competenti individuate nel Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL, nel Comune e nella Sezione provinciale ARPAE Emilia-Romagna di riferimento.

La notifica deve essere effettuata almeno 10 giorni prima del trattamento e deve contenere i seguenti elementi:

- a) luogo in cui si effettua il trattamento;
- b) data del trattamento ed orario di inizio;
- c) sostanza attiva utilizzata;
- d) nome commerciale del formulato e relativa Scheda di Sicurezza;
- e) nominativi del personale impiegato nell'utilizzo e distribuzione del prodotto fitosanitario e relativa documentazione che attesti il possesso di titolo abilitante all'impiego;
- f) modalità di trattamento adottate;
- g) caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate e documentazione relativa ai controlli funzionali periodici/taratura e manutenzione obbligatoria in corso di validità;
- h) nominativo del responsabile del trattamento/responsabile di cantiere.

Linee indirizzo Regione Emilia Romagna

- È stato predisposto un **protocollo tecnico** che regolamenta i trattamenti nelle aree frequentate da popolazione e gruppi vulnerabili, dove si indicano strategie di gestione degli spazi verdi per incrementare la difesa biologica (piante che consentono lo sviluppo d'insetti predatori, piante erbacee utili per le coccinelle e le farfalle, tecniche di monitoraggio degli insetti nocivi, ecc...)

PATOLOGIE E FITOFAGI DEI TAPPETI ERBOSI.

Nelle aree frequentate dalla popolazione possono essere presenti anche zone interessate da tappeto erboso permanente: prati ornamentali, campi sportivi, campi da golf, ecc. Per il particolare utilizzo da parte della popolazione, talora piuttosto intenso, e l'elevata manutenzione di alcune di queste aree (soprattutto campi da golf), i tappeti erbosi sono soggetti a numerosi fattori di stress abiotici (in primis il regime idrico scorretto) e biotici; numerose infatti sono le patologie e i fitofagi che possono danneggiarlo.

Le patologie che possono colpire le specie vegetali da prato, per lo più graminacee, sono di varia eziologia: virali, batteriche, fungine. Queste ultime sono le più diffuse e comprendono malattie causate da funghi del suolo (dollar spot, marciume rosa, macchia bruna e gialla, mal del piede, ecc.) o che sono presenti come spore nell'aria (ruggini, oidi, ecc.). In questo contesto la prevenzione è indispensabile e può avvenire attraverso corrette pratiche agronomiche quali:

- scelta, ove possibile, di varietà resistenti ad alcuni patogeni;
- pianificazione delle irrigazioni nell'ottica di limitare eccessi o carenze idriche al terreno o eccessive ore di bagnatura fogliare;
- effettuare concimazioni equilibrate, in particolare evitare eccessivi apporti azotati;
- evitare tagli troppo intensi o al di sotto delle altezze ottimali e mantenere arieggiato il tappeto erboso.

Inoltre, come prevenzione dello sviluppo dei funghi del terreno che possono infettare apparato radicale e colletto, esiste la possibilità di utilizzare prodotti fitosanitari ad azione fungicida a base di ceppi naturali selezionati di funghi antagonisti del genere *Trichoderma*. Questi, dopo l'applicazione, colonizzano il terreno e le radici delle colture e agiscono sottraendo spazio ed elementi nutritivi ai funghi patogeni.

In casi eccezionali, contro alcune micosi, è comunque possibile utilizzare prodotti fitosanitari fungicidi, registrati per l'uso su tappeto erboso.

Tra i parassiti animali che possono colpire il tappeto erboso, sia l'apparato radicale sia le foglie, e creare danni importanti ricordiamo il grillo e il grillotalpa, alcuni lepidotteri notturni (nottue terricole), i ditteri tipulidi (zanzarone dei prati), i "maggiolini" (alcune specie di coleotteri scarabeidi). Fortunatamente questi fitofagi hanno numerosi nemici, pertanto tutte le scelte operative che favoriscono un aumento della biodiversità possono essere utili ad incrementare i predatori naturali. Contro larve di nottue su tappeto erboso è possibile utilizzare alcuni prodotti fitosanitari a base di *Bacillus thuringiensis*.

Regolamenti comunali

- Devono essere predisposti Regolamenti provinciali e comunali per l'uso dei prodotti fitosanitari in ambiente urbano, che definiscano dove il mezzo chimico può o non può essere usato
- La regione Veneto richiede ai comuni una cartografia e un elenco delle zone

Sanzioni - Art. 24 d.lgs. n. 150/2012

Mancato adempimento agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti	Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquirente e l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti stabilito dall'articolo 16, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione (1)	da 500 a 1.500 €
Mancato rispetto misure a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche	Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche di cui agli articoli 14 e 15 e definite dal piano è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro. (2)	da 5.000 a 20.000 €
Acquisto o utilizzo di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti senza essere in possesso del "Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo"	Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, vende o detiene prodotti fitosanitari o coadiuvanti, presta consulenze sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro. (2)	da 5.000 a 20.000 €
Mancato controllo funzionale delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari	Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non sottopone le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari ai controlli funzionali periodici di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro. (2)	da 500 a 2.000 €

Sanzioni - Art. 24 d.lgs. n. 150/2012

Mancato accertamento dell'identità dell'acquirente e della validità del suo "Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo" e contestuale registrazione del numero o codice di abilitazione per ogni prodotto venduto	Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che non accerta l'identità dell'acquirente e la validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice di abilitazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro. (2)	da 2.000 a 10.000 €
Mancata fornitura all'atto della vendita, da parte del titolare o del dipendente, delle informazioni adeguate sul corretto uso (all'utilizzatore professionale)	Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare o il dipendente che, all'atto della vendita, non fornisce all'acquirente le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. (2)	da 1.000 a 5.000 €
Prestare consulenze sull'impiego di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti senza essere in possesso del "Certificato di abilitazione all'attività di consulente"	Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, vende o detiene prodotti fitosanitari o coadiuvanti, presta consulenze sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro. (2)	da 5.000 a 20.000 €

Sanzioni - Art. 24 d.lgs. n. 150/2012

- Co 14 - Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
- Co 15 - **Sono fatte salve, per le medesime fattispecie eventuali sanzioni già presenti nella normativa nazionale e regionale.**

Sanzioni - d.lgs. n. 69/2014

- **Art. 2** - Chiunque impiega un prodotto fitosanitario **privo dell'autorizzazione**, è soggetto alla sanzione amministrativa **da € 15.000 a € 150.000**. Se il fatto è di particolare tenuità secondo l'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da € 1.000 a € 20.000.
- **Art. 3** - Chiunque non rispetta le prescrizioni e le indicazioni riportate in **etichetta**, è soggetto alla sanzione amministrativa **da € 35.000 euro a € 100.000**. Se il fatto è di particolare tenuità secondo l'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da € 2.000 a € 20.000.

Possibili soluzioni

- Autorizzazioni in deroga (per un periodo limitato di 120 giorni), di difficile attuazione (es.: Portogallo)
- Impiego diffuso di specie resistenti (macroterme, in particolare bermuda)


Impiego di bermuda

- Non più limitato al centro-sud Italia
- Consente di un importante risparmio idrico e di prodotti fertilizzanti (indicativamente del 50%)
- Il tappeto erboso può essere al momento mantenuto senza l'impiego di prodotti fitosanitari



Alcuni campi con bermuda in Italia

- Barialto
- Is Arenas
- San Domenico
- Sa Tanka
- Volturno
- Argentario
- Saturnia
- Cervia
- Miglianico
- Bagnaia
- Acaya
- Donnafugata
- Verdura
- Olgiata
- Nazionale
- Montecchia
- Tolcinasco
- Lecco
- Monticello
- Bologna




GOLF CLUB CERVIA

Percorso originariamente realizzato in specie microterme, più esigenti dal punto di vista idrico.

Nel 2008 è stata realizzata la conversione delle prima nove buche con bermuda e nel 2009 l'intervento è stato completato nelle seconde nove buche, portando ad un risparmio idrico complessivo del 40%.

Herbicide applications

Golf Club Montecchia







Vivaio macroterme da green
G.C. Le Robinie – G.C. La Bagnaia

